

ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 3 MAGGIO 2022
PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO AVANZATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

TESTO PRECEDENTE

ART.13 – IL COLLEGIO DI REVISORE DEI CONTI

Il Collegio è composto da 3 componenti effettivi e da uno supplente eletti dall'Assemblea, anche tra i non Soci.

Nella prima riunione essi eleggono tra di loro il Presidente. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi assolvono al loro mandato secondo le disposizioni di Legge, ed in particolare hanno il controllo su tutta la gestione contabile dell'Associazione, possono assistere a tutte le riunioni del C.D. e dell'ufficio di Presidenza e hanno l'obbligo di presentare per iscritto una Relazione all'Assemblea dei Soci al termine di ogni esercizio finanziario.

Le riunioni sono valide con la presenza di 3 membri, uno dei quali può essere rappresentato anche dal supplente.

Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio, all'unanimità, può richiedere al Presidente dell'Associazione la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei Soci, la quale dovrà effettuarsi non oltre 15 giorni dalla richiesta.

Il Collegio può disporre ispezioni su tutte le operazioni contabili disposte dal C.D. dell'Associazione; dette ispezioni devono, peraltro, risultare con annotazioni scritte in calce sui singoli fogli dei registri contabili presi in visione.

Per le Associazioni con un numero di Soci inferiore a 50, è sufficiente avere un solo Revisore dei Conti, in tale ipotesi l'Assemblea dell'associazione nominerà il Revisore dei Conti ed un suo supplente. Le funzioni saranno le medesime del Collegio.

ART.14 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea ordinaria nomina, possibilmente tra i soci, il Collegio dei Probiviri per la durata di 4 anni. Esso è composto di 3 membri effettivi e uno supplente che sono rieleggibili.

Il Collegio ha funzione di amichevole composizione ed è competente a decidere delle controversie che non siano di competenza degli Organi della Giustizia Sportiva Federale, secondo le disposizioni dello Statuto, del Regolamento di Giustizia e delle altre normative della F.I.G.B.

Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre che all'interessato, anche al C.D. il dispositivo della deliberazione dovrà essere affisso nella sede sociale.

Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni dell'incolpato.

I provvedimenti adottati dal Collegio sono ricorribili, entro 30 giorni, dinanzi all'Assemblea Straordinaria che dovrà essere all'uopo convocata, al massimo entro 40 giorni.

NUOVO TESTO

ART.13 - COLLEGIO DI GARANZIA E CONTROLLO

1. In sede di Assemblea ordinaria destinata al rinnovo del C.D., con la stessa modalità del C.D. stesso, si procede all'elezione del Collegio atto al controllo, alla verifica e alla garanzia di buon andamento dell'Associazione, altrimenti detto Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Tale elezione viene effettuata solo nel caso in cui il Volume d'affari dell'Associazione (certificato all'ultimo Bilancio approvato) raggiunga il minimo per il quale è prevista l'obbligatorietà del Collegio stesso e comunque nel solo caso in cui ci siano almeno quattro candidati (per eleggere tre titolari ed un supplente) .

3. In mancanza delle condizioni di cui al punto 2) il Collegio dei Revisori dei Conti non viene eletto dall'Assemblea che provvede a delegare il C.D. a nominare uno o più esperti, anche esterni all'Associazione, che ricoprono questo ruolo.

4. Il Collegio dei Revisori (o di Esperti) assolve al mandato secondo le disposizioni di Legge, ed in particolare :

a) riferisce all'Assemblea, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, sulle attività svolte e sulle verifiche effettuate, sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità;

b) presenta all'Assemblea degli associati la relazione al bilancio consuntivo, in occasione dell'approvazione dello stesso;

c) nei casi di riscontro di gravi irregolarità può richiedere al Presidente dell'Associazione di adottare i provvedimenti necessari a sanare le irregolarità riscontrate;

d) assiste gli organi dell'Associazione nell'espletamento di tutti gli adempimenti finanziari, fiscali e tributari.

ART.14 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. In sede di Assemblea ordinaria destinata al rinnovo del C.D., con la stessa modalità del C.D. stesso, si procede all'elezione del Collegio dei Probiviri.

2. Tale elezione viene effettuata nel solo caso in cui ci siano almeno quattro candidati (per eleggere tre titolari ed un supplente).

3. In mancanza del numero minimo obbligatorio di candidature il Collegio dei Probiviri non viene eletto dall'Assemblea.

4. Il Collegio dei Probiviri ha funzioni di amichevole composizione tra gli associati e di quelle altre che sono individuate dal Regolamento di disciplina e buon andamento.

5. Lo stesso Regolamento fissa la disciplina relativa alla risoluzione delle controversie, nel caso di mancata elezione del Collegio

ART. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da 10 membri, eletti dall'Assemblea con due separate successive votazioni, tra i soci di cui alle categorie a) e b) dell'art.4, a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto.

[...]

Ciascun Socio può indicare al massimo 6 nomi di consiglieri eligendi.

[...]

ART. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un numero pari di componenti, da un minimo di 6 ad un massimo di 10, eletti dall'Assemblea con due separate successive votazioni, tra i soci di cui alle categorie a) e b) dell'art.4, a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto, sulla base di candidature presentate ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto. Deve essere garantita, se possibile, la presenza in Consiglio Direttivo di entrambi i sessi. In caso di parità di voti viene eletto il più giovane di età.

[...]

Il numero dei Consiglieri eligendi viene fissato dall'ultima Assemblea utile precedente l'Assemblea elettiva. Ciascun Socio può indicare al massimo preferenze per 2/3 (arrotondate per difetto) del numero di consiglieri eligendi.

[...]